

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

Onorevole sottosegretario di Stato, il Governo consente che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

MATTEI GENTILI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Consente.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 882-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti, modificando il 4° e 5° comma dell'articolo 1, come segue:

« È in facoltà del pretore di determinare con suo criterio discrezionale e incensurabile, l'ordine di preferenza da seguirsi negli sfratti, dando l'assoluta precedenza a quelli determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempimenti contrattuali del conduttore e valutando per gli altri le particolari situazioni di fatto.

« Resta fermo l'obbligo del conduttore di corrispondere il fitto durante il tempo in cui lo sfratto rimane non eseguito. In nessun caso uno sfratto potrà essere ritardato per oltre un anno ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge, relativamente ai Consorzi ed alle opere di irrigazione.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 903-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo all'esame dell'articolo unico. Il testo ministeriale era così formulato:

« È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione, al fine di estendere all'Italia settentrionale e centrale, in tutto o in parte e con gli opportuni adattamenti, le disposizioni che sono state o saranno emanate per l'Italia meridionale ed insulare, in virtù della delega dei poteri fatta con la legge 24 dicembre 1925, n. 2299 ».

La Commissione ha invece proposto un articolo unico così concepito:

« È data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale ».

Onorevole ministro dell'economia nazionale, ella accetta questo testo?

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. È più estensivo dell'altro e quindi l'accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, l'articolo unico rimane formulato come nel testo approvato dalla Commissione.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge*. (V. Stampati nn. 917-A e 925-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

D'AMBROSIO, *relatore*. La Commissione unanime aveva ritenuto opportuno stralciare il decreto 6 maggio 1926, n. 812, concernente l'unificazione del servizio dell'emissione dei